



COMUNE DI CAMERI

Provincia di Novara

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/07/2014)

(Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 25.05.2015)

(Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 30.05.2018)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2 – Istituzione del Tributo	pag. 4
Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
Art. 4 – Soggetto attivo	pag. 5

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 5
Art. 6 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 6
Art. 7– Locali ed aree scoperte non soggette al tributo	pag. 6
Art. 8 – Condizioni per l'esenzione	pag. 7
Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 7
Art. 10 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati	pag. 8
Art. 11 – Determinazione base imponibile	pag. 9

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 10
Art. 13 – Piano Finanziario	pag. 10
Art. 14 – Determinazione ed articolazione della tariffa	pag. 11
Art. 15 – Parametri e criteri di determinazione delle tariffe	pag. 11
Art. 16 – Obbligazione tributaria	pag. 12
Art. 17 - Criteri di determinazione del numero degli occupanti	pag. 13
Art. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 14
Art. 19 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche	pag. 14
Art. 20 – Tributo giornaliero	pag. 14
Art. 21 – Tributo provinciale	pag. 15

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 – Riduzioni per utenze domestiche	pag. 15
Art. 23 – Riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. 16
Art. 24 – Riduzioni per minor produzione e smaltimento in proprio di rifiuti	pag. 16
Art. 25 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti	pag. 17
Art. 26 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio	pag. 18

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	pag. 19
Art. 28 – Riscossione	pag. 21
Art. 29 – Rimborsi, sgravi e compensazioni	pag. 22
Art. 30 – Verifiche	pag. 22
Art. 31 – Accertamento	pag. 23
Art. 32 – Sanzioni	pag. 24
Art. 33 – Funzionario responsabile	pag. 24
Art. 34 – Contenzioso	pag. 24

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35– Abrogazioni	pag. 25
Art.36 – Entrata in vigore	pag. 25
Art.37 – Tutela dei dati personali	pag. 25
Art.38 – Norme di rinvio	pag. 25
Art.39 – Clausola di adeguamento	pag. 25
Art.40 – Disposizioni transitorie	pag. 26
Art.41 – Disposizioni per l’anno 2014	pag. 26
Allegato A) Elenco speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti solidi urbani	pag. 27
Allegato B) Assimilazione qualitativa/quantitativa rifiuti assimilati agli urbani	pag. 29
Allegato C) Elenco categorie utenze non domestiche	pag. 30

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Cameri della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti approvato con deliberazione del C.C. n. 2 dell'8/2/2010, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti.

4. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A (già disciplinate con deliberazione del C.C. n. 27 del 19/5/1998) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in Kg.) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq.), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del D.P.R. 158/1999.

5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purchè il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, garantisca l'espletamento del servizio.

Art. 4 – Soggetto Attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto di qualsiasi locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti Passivi e soggetti responsabili del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

3. Per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come i luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;

- c) balconi e terrazze scoperti;
 - d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - e) i locali ed i fabbricati di servizio (stalle, fienili, ricoveri attrezzi agricoli e locali analoghi) diversi dalle abitazioni e destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività agricola.
 - f) I locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose,
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
- a) depositi di materiali in disuso;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono impenetrabili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
- a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da atti abilitativi rilasciati anche in forma tacita, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 8– Condizioni per l'esenzione

1. Le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 9 devono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
2. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 31 del presente regolamento e produrrà i suoi effetti dal primo giorno di effettiva variazione.

Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto

di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 10–Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui agli artt. 8 e 10 del Regolamento comunale per i servizi di raccolta integrata dei rifiuti approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 08/10/2010, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria	Riduzione %
Falegnameria	40%
Autocarrozzerie	70%
Autofficine riparazione veicoli	70%
Autofficine elettrauto	50%
Distributori di carburante	50%
Gommisti	65%
Verniciatura	60%
Galvanotecnici	75%
Fonderie	80%

Per eventuali attività non considerate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.

5. Sono escluse dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad ufficio, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti

6. I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

7. La detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento.

8. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi, distinti per codice CER.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, se ricorre la fattispecie, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

9. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione o di applicazione della percentuale di abbattimento forfettario della superficie imponibile deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

Art. 11 – Determinazione base imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. AI fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo di criteri stabiliti dal D.P.R. 23/3/1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27/7/2000. N. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali di cui ai precedenti commi è determinata considerando la superficie dell'unità immobile al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, da una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione

TITOLO III

TARIFFE

Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di base è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13 – Piano Finanziario

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal responsabile della gestione del servizio, che lo trasmette all'organo competente alla sua approvazione; quest'ultima dovrà intervenire entro 30 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 14 – Determinazione ed articolazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al precedente art. 16.
La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
3. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nella Tabella C) allegata al presente regolamento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.
7. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, D.L. 201/2011 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari ad una percentuale compresa tra il 0% e il 10% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata) a condizione che la percentuale di raccolta differenziata sia superiore all'80%.

Art.15 – Parametri e criteri di determinazione delle tariffe

1. Ai fini della commisurazione del tributo alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono confermati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99, nelle more del loro aggiornamento, ai sensi dell'art. 2, lett. *ebis* D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014.
2. La **quota fissa** è determinata:
 - a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:
QF = Qud * Ka *Sup

dove:

Qud = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle stesse

Ka = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza

- b) per le **utenze non domestiche, classificate per tipologia di attività come previsto dal successivo art. 21**, con l'applicazione della seguente formula:

$$QF = Qund * Kc * Sup$$

dove:

Qund = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle stesse

Kc = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva

3. La **quota variabile** è determinata:

- a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Qudv * Kb * Cu$$

dove:

Qudv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

Kb = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

- b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * Kd * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle stesse

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva.

Art. 16 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dall'articolo n. 9..

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 17 – Criteri di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (Iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultante anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti anagraficamente, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenza Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locale o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità abitative tenute a disposizione effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, il numero dei componenti è forfettariamente determinato in una unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente in seguito a verifiche predisposte dall'ufficio preposto.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

8. Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuisce il numero di componenti derivante dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti.

9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti non residente si presume pari a 2 persone, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 31 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

Art. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2077, n. 248 (convertito dalla Legge 28/2/2008, n.31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 20 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP).
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- le occupazioni occasionali di un giorno effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni patrociniate dall'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco di durata non superiore a giorni due.
- le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui agli articoli 28 (recupero) e 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 25 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 26.

Art. 21 – Tributo provinciale

1. AI soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 – Riduzioni per utenze domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile del tributo sono ridotte:

- a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 30% per le abitazioni il cui conduttore risulti iscritto all'anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), oppure risieda o abbia la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa denuncia e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 5% della quota variabile del tributo, a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno e che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti dalla frazione umida.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro 30 (trenta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 36.

5. Tali riduzioni si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 30.

Art. 23 – Riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

1. Si applica il comma 2 dell'articolo 25.

Art. 24 - Riduzione per minor produzione e smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% del tributo dovuto dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione del tributo, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 25 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti assimilati agli urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:

indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;

indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;

periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 26 – Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio

1. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta pari al 20%.

2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari:

- a) al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto installato non supera 1.000 metri lineari;
- b) al 35% della tariffa se la suddetta distanza risulta compresa tra 1.000 metri lineari e 2.500 metri lineari;
- c) al 30% della tariffa per distanze superiori ai 2.500 metri lineari.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO VI

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere dichiarate entro lo stesso termine di 30 giorni dall'intervenuta modifica.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore anch'ed fatto;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno dal proprietario dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione., che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta dichiarazione di occupazione, l'obbligo di dichiarazione si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale

ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b. il numero di codice fiscale;
- c. il numero degli occupanti l'abitazione;
- d. l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tassa e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g. gli estremi catastali dell'immobile;
- h. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa
- i. l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- j. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- per le utenze non domestiche

- a. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b. il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il codice ATECO;
- d. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e. l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- i. gli estremi catastali dell'immobile.
- j. l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- k. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà

più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. L'ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

11. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

12. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del maggior tributo pagato.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine precedentemente indicato, se più favorevole.

13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28 – Riscossione

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o ad altri soggetti esterni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive scadenti il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla annualità entro la quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

7. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione di cui all'art. 32 oltre agli interessi di mora e che tale inadempimento costituirà titolo per procedere alla riscossione coattiva con l'ulteriore aggravio delle spese di riscossione.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta o affidata ai soggetti abilitati alla riscossione di entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 639/1910 ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. e dei D.Lgs, nn. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i.

10. Il Responsabile del servizio, su istanza del contribuente tenuto al versamento della tassa, può concedere per gravi motivi la ripartizione del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati, con le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate comunali vigente.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

11. In alternativa alle ipotesi previste dal precedente comma, in caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento ovvero di formale richiesta di pagamento, il contribuente potrà prestare attività lavorativa a favore del Comune per la realizzazione di interventi, preventivamente individuati dal Comune stesso, per la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. L'attività lavorativa prestata costituirà titolo per la esenzione del pagamento dei tributi non versati al Comune, per il valore corrispondente alle prestazioni lavorative effettivamente fornite.

Art. 29 – Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 31, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 30 – Verifiche

1. Il soggetto che applica la tariffa controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto denunciato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni presentate e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate..

2. A tal fine può:

a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero di inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

- d) Accedere alle banche dati in possesso del Comune, degli enti erogatori di servizi a rete, dall'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
5. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
6. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 31 – Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della denuncia è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso d'inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 .

Art. 32 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 33 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

2. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti afferenti a tale attività, ed a lui compete la rappresentanza del Comune in giudizio per le controversie relative al tributo; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 34 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35– Abrogazioni

1. Ai sensi del comma 46 dell'art. 14 D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa

l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 2bis D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Art 37 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 38 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 39 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti soli urbani interni e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 41 – Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in due rate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre 2013.

ALLEGATO (A)

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europe del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato (deliberazione C.C. n. 27/1998).

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazioni di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)
Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Toner	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate	
Codice C.E.R.	Descrizione
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03
Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili

Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

ALLEGATO (B)

In conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale 14/02/2005 n. 47-14763, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui all'allegato (A) la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:

- a) per i rifiuti di cui all'allegato (A) che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo;
- b) per i rifiuti di cui all'allegato (A) che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D:Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità,

esprese in Kg/mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica):

Categorie di attività	Quantità (Kg/mq/anno)
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	4
02. Cinematografi, teatri	2
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	6
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4
05. Stabilimenti balneari	3
06. Autosaloni, esposizioni	2
07. Alberghi con ristorante	7
08. Alberghi senza ristorante	4
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	8
10. Ospedali	9
11. Agenzie, studi professionali, uffici	6
12. Banche e istituti di credito	3
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	6
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	7
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	4
16. Banchi di mercato beni durevoli	8
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	7
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	5
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	6
20. Attività industriali con capannoni di produzione	10
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	33
23. Birrerie, hamburgerie, mense	25
24. Bar, caffè, pasticceria	26
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	15
26. Plurilicenze alimentari e miste	13
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	35
28. Ipermercati di generi misti	14
29. Banchi di mercato generi alimentari	38
30. Discoteche, night club	7

ALLEGATO (C)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club